

BonelliErede
Covid-19 TaskForce

BonelliErede
with LOMBARDI

*This document is provided as a service to clients and other friends for informational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice.*

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

20 maggio 2020

Indice

Sospensione versamenti e riscossione	5
<i>Rimessione in termini per i versamenti</i>	6
<i>Sospensione IVA, ritenute e contributi per i settori più colpiti dall'emergenza</i>	6
<i>Sospensione di versamenti tributari e contributivi</i>	7
<i>Sospensione IVA, ritenute e contributi per i titolari di partite IVA di minori dimensioni</i>	8
<i>Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni</i>	9
<i>Conferma sospensione adempimenti e versamenti tributari per la ex "zona rossa"</i>	9
<i>Limitazioni all'applicazione di sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP</i>	10
<i>Menzione per la rinuncia alle sospensioni</i>	11
<i>Sospensione versamenti all'agente per la riscossione</i>	11
<i>Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 ("sblocco" dei crediti verso la P.A.)</i>	13
<i>Sospensioni dei pignoramenti degli agenti della riscossione su stipendi e pensioni</i>	14
<i>Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni</i>	15
<i>Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta</i>	15
Compensazioni e rimborsi	18
<i>Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo</i>	19
<i>Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24</i>	19
Rinvio adempimenti tributari	20
<i>Sospensione adempimenti fiscali 21</i>	
<i>Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020</i>	21
<i>Proroga termini di consegna e di trasmissione telematica della certificazione unica 2020</i>	21
<i>Proroga dei certificati di cui all'art. 17-bis, comma 5 del d.lgs. n. 241/1997 emessi nel mese di febbraio 2020</i>	22
Contributi e altri benefici	23
<i>Disposizioni in materia di versamenti IRAP</i>	24
<i>Contributo a fondo perduto</i>	24
<i>Tax credit vacanze</i>	26
Incentivi agli investimenti	27
<i>Credito d'imposta per i conferimenti in denaro e per gli investimenti nelle stabili organizzazioni in Italia e negli OICR</i>	28
<i>Credito d'imposta correlato alle perdite subite dalla società</i>	29
<i>Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020</i>	30
<i>Credito d'imposta per i servizi digitali acquisiti nel 2019</i>	32
<i>Potenziamento dei PIR (Piani Individuali di Risparmio), al fine di incentivare gli investimenti nelle imprese di minori dimensioni</i>	34
<i>Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno</i>	36
<i>Detrazione IRPEF per investimenti in start-up e PMI innovative</i>	37
Misure relative ai costi correlati al contenimento dell'emergenza sanitaria	38

<i>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</i>	39
<i>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</i>	40
<i>Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19</i>	41
<i>Premio ai lavoratori dipendenti</i>	41
Misure in materia immobiliare	43
<i>Credito d'imposta per botteghe e negozi</i>	44
<i>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda</i>	44
<i>Ecobonus, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</i>	45
<i>Esenzioni prima rata IMU per il settore turistico</i>	47
<i>Sospensione dei termini per le agevolazioni "prima casa"</i>	47
Misure per la liquidità	49
<i>Misure di sostegno finanziario alle imprese (DTA)</i>	50
<i>Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile</i>	51
<i>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19</i>	52
Differimenti	54
<i>Differimento "plastic tax" e "sugar tax"</i>	55
<i>Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini del super-ammortamento</i>	55
<i>Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati</i>	55
Erogazioni liberali	57
<i>Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole</i>	58
<i>Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura</i>	58

Sospensione versamenti e riscossione

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Rimessione in termini per i versamenti	Art. 60 del Decreto Cura Italia e art. 21 del Decreto Liquidità	Tutti i contribuenti	I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono stati inizialmente prorogati al 20 marzo 2020 dal Decreto Cura Italia. Tale proroga è stata successivamente estesa al 16 aprile 2020 dal Decreto Liquidità.	Non si applicano sanzioni e interessi.	La proroga riguarda tutti i versamenti dovuti a pubbliche amministrazioni, incluso il versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Sospensione IVA, ritenute e contributi per i settori più colpiti dall'emergenza	Art. 61 del Decreto Cura Italia e art. 127 del Decreto Rilancio	Imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator con domicilio o sede nel territorio dello Stato. Soggetti operanti nel settore dello sport, arte e cultura, trasporto, ristorazione, educazione e assistenza, gestione di fiere ed eventi, etc.	Sospesi fino al 30 aprile 2020: a) i versamenti delle ritenute b) gli adempimenti e i versamenti relativi ai contributi Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator operanti nella zona rossa di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 (ai sensi dell'art. 1, co. 3, del decreto 24 febbraio 2020). Le associazioni e società sportive applicano la sospensione di cui sub a) e b) fino al 30 giugno 2020.	I versamenti e gli adempimenti sospesi si effettuano: i. in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; o ii. mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'art. 1, co. 3, del decreto 24 febbraio 2020. Le associazioni e società sportive effettuano i versamenti e gli adempimenti sospesi entro con le stesse modalità e nei	La sospensione riguarda specificamente: <ul style="list-style-type: none">il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
				medesimi termini. Non si applicano sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.	
Sospensione di versamenti tributari e contributivi	Art. 18 del Decreto Liquidità e art. 126, comma 1 del Decreto Rilancio	<p>(A) Soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019:</p> <p>a) di almeno il 33% (se nel periodo d'imposta precedente hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro);</p> <p>b) di almeno il 50% (se nel periodo d'imposta precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro).</p> <p>(B) Soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019; senza che, in questo caso, sia</p>	<p>Per i soggetti di cui alle lettere (A) e (B), sono sospesi i termini di versamento in scadenza ad aprile e/o maggio 2020 relativi a:</p> <p>(i) ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;</p> <p>(ii) IVA;</p> <p>(iii) contributi assistenziali e previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>Per i soggetti di cui alla lettera (C), operano le sole sospensioni di cui ai punti (i) e (iii) sopra.</p> <p>Per i soggetti di cui alla lettera (D) – se non rientranti anche tra i soggetti di cui alla lettera (A) o (B) – opera la sola sospensione di cui al punto (ii) sopra.</p>	<p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzione ed interessi:</p> <p>a) in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; o</p> <p>b) mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>	<p>Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, per i soggetti di cui alla lettera (A) che subiscono una riduzione del fatturato o dei corrispettivi solo in uno dei due mesi individuati dalla norma, la sospensione trova comunque applicazione, seppur limitatamente ai versamenti in scadenza:</p> <p>(i) nel mese di aprile 2020, se tale riduzione è stata registrata in relazione al solo mese di marzo; o</p> <p>(ii) nel mese di maggio 2020, se tale riduzione è stata registrata in relazione al solo mese di aprile.</p> <p>Sono previste forme di cooperazione tra Agenzia delle entrate, INPS, INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi necessari per fruire della sospensione dei versamenti.</p> <p>Per i soggetti che non beneficiano della sospensione qui in esame, resta ferma la sospensione dei versamenti previsto:</p> <p>a) per il mese di aprile 2020, dall'art. 61,</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
		<p>richiesta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.</p> <p>(C) Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa.</p> <p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Brescia, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e/o aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019 (a prescindere dai ricavi o compensi prodotti nel periodo d'imposta precedente).</p>			<p>commi 1 e 2 del Decreto Cura Italia (operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica);</p> <p>b) per i mesi di aprile e maggio 2020, dall'art. 61, comma 5 del Decreto Cura Italia (federazioni e associazioni sportive).</p> <p>In tal caso, rimangono fermi anche i nuovi termini di versamento ivi previsti.</p> <p>La norma viene ampliata, sotto il profilo temporale, dal Decreto Rilancio.</p>
Sospensione IVA, ritenute e contributi per i titolari di partite IVA di minori dimensioni	Art. 62, commi 2, 3 e 5 del decreto Cura Italia e art. 127 del Decreto Rilancio	<p>Imprenditori e lavoratori autonomi con domicilio fiscale o sede nel territorio dello Stato e ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo d'imposta 2019.</p> <p>Imprenditori e lavoratori autonomi con domicilio</p>	<p>Sospesi i versamenti di IVA, ritenute e contributi che scadono nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.</p> <p>La sospensione, per i soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal fatturato), opera solo con riferimento al versamento dell'IVA.</p>	<p>I versamenti sospesi si effettuano entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili.</p> <p>Non si applicano sanzioni e interessi.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso</p>	<p>La sospensione riguarda specificamente i seguenti versamenti da autoliquidazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
		fiscale o sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal fatturato).		di quanto già versato.	obbligatoria; <ul style="list-style-type: none"> i versamenti IVA.
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni	Art. 19 Decreto Liquidità e art. 126, comma 2 del Decreto Rilancio	Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che: (i) nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, hanno percepito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000; e (ii) nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.	Su opzione del contribuente, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto.	I contribuenti che si avvalgono dell'opzione rilasciano al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione. Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, dal contribuente che si è avvalso dell'opzione: (i) in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; o (ii) mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.	
Conferma sospensione adempimenti e versamenti tributari	Art. 62, commi 4 e 5 del Decreto Cura Italia e	Soggetti con domicilio fiscale o sede nella ex "zona rossa" (cfr. allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020)	Confermata la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.	I versamenti sospesi si effettuano:	La sospensione riguarda specificamente: <ul style="list-style-type: none"> i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
per la ex “zona rossa”	art. 127 del Decreto Rilancio			<p>(i) in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020; o</p> <p>(ii) mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Non si applicano sanzioni e interessi.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>	<p>cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’effettuazione di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi e compensi corrisposti dallo Stato.
Limitazioni all’applicazione di sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP	Art. 20 del Decreto Liquidità	Soggetti passivi IRPEF, IRES ed IRAP.	<p>In relazione agli acconti IRPEF, IRES ed IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non sono applicabili le sanzioni e gli interessi per omesso o insufficiente versamento, se la somma versata a titolo di acconto è pari almeno all’80% di quella effettivamente dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.</p> <p>La disposizione si applica anche</p>		

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
			all'IVIE, all'IVAFE ed alla cedolare secca sui canoni di locazione.		
Menzione per la rinuncia alle sospensioni	Art. 71 del Decreto Cura Italia	Tutti i contribuenti	Menzione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).	La menzione si ottiene rinunciando ad avvalersi di una o più delle sospensioni dei versamenti previste dal Decreto Cura Italia.	Le modalità saranno previste con decreto del MEF. L'attestazione della menzione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.
Sospensione versamenti all'agente per la riscossione	Art. 68 del Decreto Cura Italia e art. 154 del Decreto Rilancio	Tutti i contribuenti	Sono sospesi i termini dei versamenti , scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> (i) cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione (ii) avvisi di accertamento c.d. esecutivi emessi dall' Agenzia delle entrate (iii) avvisi di addebito c.d. esecutivi da parte dell'INPS e (iv) atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; (v) ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali. Per i soggetti residenti o operanti nelle zone particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19, di cui all'allegato 1 del DM 1° marzo 2020	I versamenti sospesi si effettuano in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
			<p>i termini sospesi decorrono dal 21 febbraio 2020.</p> <p>Per i <u>piani di dilazione</u> in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate anche non consecutive (anziché di cinque).</p> <p>Per le <u>definizioni agevolate c.d. "rottamazione-ter" e "saldo in stralcio"</u>:</p> <p>(i) il mancato versamento delle rate da corrispondere nel 2020 non determina l'inefficacia di tali definizioni, purché il debitore effettui l'integrale versamento di tali rate entro il 10 dicembre 2020;</p> <p>(ii) per i debiti in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia della definizione, possono</p>		

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
			essere accordate nuove dilazioni di pagamento.		
Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (“sblocco” dei crediti verso la P.A.)	Art. 153 del Decreto Rilancio	Tutti i contribuenti	Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602/1973 nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020.	<p>Le verifiche previste dall'art. 48-bis DPR n. 602/1973 impediscono al contribuente di ricevere le somme di cui è creditore nei confronti delle P.A., qualora egli sia inadempiente a obblighi di versamento di importo almeno pari a 5.000,00 euro derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.</p> <p>La sospensione delle verifiche consente dunque lo “sblocco” dei crediti verso le P.A. anche nei casi di inadempimento sopra descritti.</p> <p>La sospensione produce effetti anche per le verifiche già effettuate alla data del 19 maggio 2020, per le quali l'agente della riscossione non abbia ancora notificato alla P.A. l'ordine di</p>	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
				versamento previsto dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973.	
Sospensioni dei pignoramenti degli agenti della riscossione su stipendi e pensioni	Art. 152 del Decreto Rilancio	Tutti i contribuenti	Tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati dagli agenti della riscossione, e relativi a stipendi/pensioni o trattamenti assimilati	<p>La sospensione riguarda gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dagli agenti della riscossione prima del 31 agosto 2020.</p> <p>Le somme non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se prima del 19 maggio 2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione</p> <p>Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020.</p> <p>Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate agli agenti</p>	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
				della riscossione prima del 19 maggio 2020.	
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni	Art. 144 del Decreto Rilancio	Tutti i contribuenti	La sospensione opera per i versamenti: A) in scadenza fra l'8 marzo e il 18 maggio 2020; B) in scadenza fra il 19 e il 31 maggio 2020.	I versamenti sub A) si considerano tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. I versamenti sub B) possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. I versamenti sub A) e B) possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020 e con scadenza il 16 di ciascun mese.	La sospensione dei versamenti è relativa alle somme richieste al contribuente mediante: - le comunicazioni degli esiti del controllo "automatico" e "formale" di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972; - le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di	Art. 149 del Decreto Rilancio	Tutti i contribuenti	Proroga dei termini di versamento al 16 settembre 2020	La proroga opera in relazione ai versamenti in scadenza nel periodo tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovuti in base a: - atti di accertamento con adesione,	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
recupero dei crediti d'imposta				<ul style="list-style-type: none"> - mediazioni, - conciliazioni, - atti di recupero dei crediti di imposta, - alcuni avvisi di liquidazione specificamente individuati; <p>Il termine per l'impugnazione degli atti sopra indicati e degli atti definibili ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 218/1997 (c.d. "acquiescenza"), i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020.</p> <p>La proroga si applica anche alle rate, in scadenza nel medesimo periodo, relative a: (i) acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione; e (ii) definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n.</p>	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
				<p>119 del 2018 (c.d. “pace fiscale”).</p> <p>I versamenti prorogati sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Non sono applicati sanzioni e interessi.</p> <p>Le somma versate nel periodo di proroga non sono rimborsabili.</p>	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	Art. 145 del Decreto Rilancio	Tutti i contribuenti	Erogazione del rimborso fiscale senza l'applicazione della procedura di compensazione fra credito d'imposta ed eventuale debito iscritto a ruolo. La sospensione opera per il periodo 2020.		
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24	Art. 147 del Decreto Rilancio	Tutti i contribuenti	Incremento del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in conto fiscale ad 1 milione di euro (anziché 700 mila euro). L'incremento opera unicamente in relazione all'anno 2020.		

Rinvio adempimenti tributari

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Sospensione adempimenti fiscali	Art. 62, commi 1 e 6 del Decreto Cura Italia	Soggetti con domicilio fiscale o sede nel territorio dello Stato	Sospesi gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 61-bis del Decreto Cura Italia (riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).	Gli adempimenti sospesi si effettuano entro il 30 giugno 2020. Non si applicano sanzioni.	La sospensione si riferisce agli adempimenti diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.
Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020	Art. 61-bis del Decreto Cura Italia	Contribuenti che possono utilizzare il modello 730	L'efficacia delle disposizioni dell'art. 16-bis del DL 124/2019 (che estende l'ambito dei soggetti che possono utilizzare il modello 730) viene anticipata al 1° gennaio 2020 (e non più al 1° gennaio 2021). L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni uniche predisposte dai sostituti d'imposta a partire dall'1° gennaio 2021. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile entro il quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione il modello c.d. "730-precompilato" è prorogato al 5 maggio.		
Proroga termini di consegna e di trasmissione telematica della	Art. 22 del Decreto Liquidità	Sostituti d'imposta	Il termine per la consegna agli interessati delle CU relative ai redditi di lavoro dipendente e lavoro autonomo è prorogato dal 16 marzo		Il termine per la trasmissione delle CU all'Agenzia delle entrate era già stato prorogato dal 16 marzo al 31 marzo 2020 ad opera dell'art. 1, comma 3 del D.L. 2

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
certificazione unica 2020			<p>al 16 aprile 2020.</p> <p>Le sanzioni per l'omessa trasmissione delle CU non si applicano se le stesse sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2020.</p>		marzo 2020, n. 9 (successivamente abrogato).
Proroga dei certificati di cui all'art. 17-bis, comma 5 del d.lgs. n. 241/1997 emessi nel mese di febbraio 2020	Art. 23 del Decreto Liquidità	Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici in possesso dei requisiti per disapplicare il regime di versamento delle ritenute di cui all'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997.	La validità dei certificati che attestano il possesso dei requisiti per la disapplicazione del regime, rilasciati dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020, è prorogata fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare accessi da parte dei contribuenti agli uffici dell'Agenzia delle entrate.		

Contributi e altri benefici

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Disposizioni in materia di versamenti IRAP	Art. 24 del Decreto Rilancio	<p>Imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</p> <p>Sono espressamente esclusi dal perimetro applicativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR; - le imprese di assicurazione; e - le amministrazioni e gli enti pubblici. 	<p>Non è dovuto il versamento:</p> <p>(i) del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019;</p> <p>(ii) della prima rata dell'acconto IRAP relativa al periodo di imposta 2020. L'importo di tale versamento è comunque <u>escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.</u></p>	<p>La relazione illustrativa precisa che l'esclusione dell'importo della prima rata di acconto dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il periodo d'imposta 2020 opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.</p>	<p>La disposizione non esplica effetti in relazione agli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final <i>“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”</i> e successive modifiche.</p>
Contributo a fondo perduto	Art. 25 del Decreto Rilancio	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, che rispettano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR <u>non superiori a</u> 	<p>È riconosciuto un contributo a fondo perduto, determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra (i) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, e (ii) quello del mese di aprile 2019:</p> <p>a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi <u>non superiori a 400.000 euro</u> nel periodo d'imposta 2019;</p> <p>b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi <u>superiori a 400.000</u></p>	<p>Le modalità attuative saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto</p>	<p>La Relazione Illustrativa specifica che rientrano quali possibili beneficiari del contributo, alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.</p> <p>Il contributo:</p> <p>(i) non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ; e</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
		<p><u>5 milioni di euro</u> nel periodo d'imposta 2019;</p> <p>- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 <u>inferiore ai due terzi</u> dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi non trova applicazione nei confronti dei soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e di quelli localizzati in zone particolarmente colpite dall'emergenza.</p> <p>Sono escluse dal perimetro applicativo alcune specifiche categorie di soggetti, quali, ad es., gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.</p>	<p>euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;</p> <p>c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi <u>superiori a 1 milione di euro</u> nel periodo d'imposta 2019.</p>	beneficiario.	(ii) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Tax credit vacanze	Art. 176 del Decreto Rilancio	Nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro	<p>È previsto un incentivo utilizzabile, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed&breakfast.</p> <p>L'incentivo è riconosciuto, al ricorrere di specifici requisiti (anche di natura documentale), in una misura che varia da 150 euro a 500 euro, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare.</p> <p>Tale incentivo è fruibile secondo la seguente modalità:</p> <p>(i) l'80% sotto forma sconto sul corrispettivo concesso dal fornitore del servizio; e</p> <p>(ii) il 20% sotto forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi del beneficiario.</p> <p>Lo sconto di cui al punto (i) è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta (a) utilizzabile in compensazione, e (b) cedibile a terzi (tra cui istituti di credito ed intermediari finanziari).</p>	<p>In caso di mancata integrazione dei requisiti che danno diritto all'agevolazione in esame, il fornitore dei servizi e gli eventuali cessionari del credito d'imposta rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato in favore del beneficiario.</p> <p>L'incentivo è concesso solo se il pagamento del servizio è corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.</p>	Le modalità applicative saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Credito d'imposta per i conferimenti in denaro e per gli investimenti nelle stabili organizzazioni in Italia e negli OICR	Art. 26 del Decreto Rilancio	<p><u>Gli investitori (persone fisiche o giuridiche) che effettuano aumenti di capitale tramite conferimenti in denaro</u> in S.p.A, S.a.p.a., S.r.l., Società Europee e Società Cooperative Europee, aventi sede legale in Italia, che soddisfano – oltre ad alcuni ulteriori specifici requisiti - le seguenti condizioni:</p> <p>(i) ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativo al periodo d'imposta 2019, <u>superiore a 5 milioni di euro fino a 50 milioni di euro;</u></p> <p>(ii) riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 <u>non inferiore al 33%</u> rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p> <p>In caso di appartenenza ad un gruppo, i requisiti di cui</p>	<p>In favore degli investitori è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20% dei conferimenti in denaro effettuati.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il conferimento sia effettuato in esecuzione degli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti (con integrale versamento) dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.</p> <p>La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto anche in favore dei soggetti che effettuano investimenti in <u>stabili organizzazioni in Italia</u> di imprese</p>	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000.</p> <p>Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <p>(i) non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ; e</p> <p>(ii) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.</p> <p>I crediti d'imposta di cui all'art. 26 in commento (descritti nel presente punto e nel punto successivo) si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>". L'importo complessivo lordo di tali misure di aiuto non può eccedere – di regola - per ciascuna società l'ammontare di euro 800.000,00. Per questi crediti d'imposta, inoltre, è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
		<p>ai punti (i) e (ii) devono essere verificati su base consolidata, al più alto livello di consolidamento.</p> <p>Non possono beneficiare del credito d'imposta le <u>società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.</u></p> <p>Sono esclusi i conferimenti effettuati in favore di intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR e società che esercitano attività assicurative.</p>	<p>con sede in UE o SEE (nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma) e attraverso quote o azioni di <u>OICR</u> residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE o SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese oggetto del presente articolo.</p>		euro per l'anno 2021.
Credito d'imposta correlato alle perdite subite dalla società	Art. 26 del Decreto Rilancio	Le società in favore delle quali sono stati effettuati i conferimenti di cui al punto precedente.	<p><u>In favore della società conferitaria</u> è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse), fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto a</p>	Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di	Si vedano le note indicate nel precedente punto, valide anche ai fini del beneficio in esame.

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
			<p>seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020.</p> <p>La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.</p>	<p>effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000.</p> <p>Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020	Art. 98, comma 1, del Decreto Cura Italia e art. 186 del Decreto Rilancio	Imprenditori, lavoratori autonomi ed enti non commerciali	<p>50% del valore degli investimenti effettuati nel 2020 (anziché 75% degli investimenti incrementali, come ordinariamente previsto dall'art. 57-bis DL 24 aprile 2017, n. 50).</p> <p>Per fruire del beneficio, non è necessario che il valore degli investimenti effettuati nel 2020 superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (come invece previsto dalla disciplina ordinaria).</p>	<p>Il credito è riconosciuto a fronte di investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.</p> <p>Le modalità di applicazione sono disciplinate dal DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (in quanto compatibile con le nuove norme – v. in particolare l'art. 3 che</p>	<p>Il credito è erogato nel limite di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, a livello complessivo. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.</p> <p>Il credito d'imposta è in ogni caso riconosciuto ai sensi e nei limiti dei regolamenti europei sul regime degli aiuti "de minimis".</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
				<p>indica in dettaglio le spese ammesse a fruire del credito d'imposta).</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</p> <p>Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.</p> <p>L'effettuazione delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai revisori legali dei conti.</p> <p>Il credito è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020.</p> <p>La comunicazione telematica per l'accesso al credito deve essere effettuata nel periodo 1.9.2020 - 30.9.2020 (restano comunque valide le comunicazioni effettuate nel periodo 1.3.2020 - 31.3.2020).</p>	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Credito d'imposta per i servizi digitali acquisiti nel 2019	Art. 190 del Decreto Rilancio	Imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato	30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.	<p>Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).</p> <p>L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti responsabili all'assistenza fiscale (di cui all'art. 35, co. 1, lett. a) e co. 3, D.L. n. 241/1997), legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.</p> <p>Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile con:</p> <p>(i) ogni altra agevolazione prevista, in relazione alle medesime voci di spesa, da normativa statale, regionale o europea salvo che</p>	<p>Il credito è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.</p> <p>In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione dei fondi disponibili in misura proporzionale rispetto al credito d'imposta astrattamente spettante a ciascun richiedente.</p> <p>Il credito è concesso ai sensi e nei limiti dei regolamenti europei sugli aiuti "de minimis".</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
				<p>successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse;</p> <p>(ii) il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, co. 1 e 2, della L. 26 ottobre 2016, n. 198, e al D.L. 15 maggio 2017, n. 70.</p> <p>Il credito è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020.</p> <p>La concessione del credito è subordinata ad una previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi</p>	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
				<p>telematici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Le modalità di applicazione della disciplina saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio.</p>	
<p>Potenziamento dei PIR (Piani Individuali di Risparmio), al fine di incentivare gli investimenti nelle imprese di minori dimensioni</p>	<p>Art. 136 del Decreto Rilancio</p>	<p>Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia</p>	<p>Al fine incentivare gli investimenti verso imprese di minori dimensioni, la misura interviene sulla disciplina generale dei PIR, <u>facendo venir meno il principio di unicità dei PIR</u>, e prevedendo - in aggiunta al PIR "ordinario" - la possibilità di costituire un "nuovo" PIR con specifici vincoli di investimento.</p> <p>In particolare, la nuova forma di PIR richiede che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, almeno il 70% dell'investimento complessivo abbia ad oggetto (direttamente o indirettamente):</p>		<p>Come emerge dalla Relazione Illustrativa, posto che gli investimenti tramite questa nuova forma di PIR possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA (quali, ad es. ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito), l'agevolazione prevista in favore degli ELTIF dall'art. 36-bis del D.L. 34/2019 è stata abrogata.</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
			<p>(i) strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia, o in Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;</p> <p>(ii) prestiti erogati alle predette imprese;</p> <p>(iii) crediti delle medesime imprese.</p> <p>Questa nuova forma di PIR è, inoltre, caratterizzata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un <u>vincolo di concentrazione degli investimenti</u> pari al 20% (rispetto al 10% ordinario); e - un <u>limite all'entità degli investimenti</u> pari a 150.000 euro l'anno e 1,5 milioni di euro complessivamente (rispetto alle soglie ordinarie di, rispettivamente, 30.000 euro e 150.000 euro). <p>Inoltre, sono state previste alcune disposizioni specifiche per il caso di PIR costituiti tramite OICR.</p>		

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno	Art. 244 del Decreto Rilancio	Imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	<p>La misura del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al co. 200 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni interessate, è aumentata:</p> <p>(a) dal 12 al 25%, per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, con un fatturato annuo pari ad almeno 50 milioni di euro oppure con un totale di bilancio almeno pari a 43 milioni di euro;</p> <p>(b) dal 12 al 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;</p> <p>(c) dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.</p>	<p>La misura è rivolta a progetti che comprendano ricerche fondamentali, ricerche industriali o/e sviluppo sperimentale.</p> <p>I costi ammissibili devono rientrare in una o più delle seguenti categorie:</p> <p>(i) spese del personale (ad es., ricercatori);</p> <p>(ii) strumentazioni e attrezzature;</p> <p>(iii) costi relativi ad immobili e terreni;</p> <p>(iv) costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;</p> <p>(v) spese generali supplementari e altri costi di esercizio</p>	La maggiorazione è disposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 25 del Reg. UE 651/2014 relativo ad "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
				(materiali e forniture).	
Detrazione IRPEF per investimenti in start-up e PMI innovative	Art. 38 del Decreto Rilancio	Persone fisiche che investono in start-up e PMI innovative	<p>È prevista una detrazione IRPEF nella misura del 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative (direttamente ovvero tramite OICR che investono prevalentemente in tali imprese).</p> <p>L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.</p> <p>Una misura analoga è prevista per gli investimenti in PMI innovative.</p>	Con decreto ministeriale saranno individuate le modalità attuative.	La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti <i>de minimis</i> .

Misure relative ai costi correlati al contenimento dell'emergenza sanitaria

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	Art. 125 del Decreto Rilancio	Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti)	È previsto un credito d'imposta in misura pari al 60% <u>delle spese sostenute nel 2020</u> per: (i) <u>la sanificazione degli ambienti</u> nei quali è esercitata l'attività e <u>degli strumenti</u> utilizzati nell'ambito di tale attività; (ii) <u>l'acquisto di dispositivi di protezione individuale</u> (ad es., mascherine, guanti, occhiali protettivi) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; (iii) <u>l'acquisto di detergenti e disinfettanti</u> ; (iv) <u>l'acquisto e l'installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza</u> (ad es., termometri, termoscanner) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; (v) <u>l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale</u> (ad es., barriere e pannelli protettivi).	Il credito d'imposta è utilizzabile: (i) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o (ii) in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000. Le modalità applicative saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio.	Il credito è concesso nel limite complessivo di euro 200 milioni per l'anno 2020. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. È disposta l'abrogazione degli artt. 64 del Decreto Cura Italia e 30 del Decreto Liquidità, che prevedevano crediti d'imposta analoghi a quello in esame.

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
			Il credito d'imposta è riconosciuto nella <u>misura massima di euro 60.000</u> per ciascun beneficiario.		
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120 del Decreto Rilancio	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato I), associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.	È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al <u>60% delle spese sostenute</u> nel 2020, per un massimo di 80.000 euro , in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi gli interventi: (i) di carattere edilizio necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e l'acquisto di arredi di sicurezza; (ii) necessari ad investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.	Il credito d'imposta è <u>cumulabile con altre agevolazioni per le medesime</u> spese, comunque nel limite dei costi sostenuti. Il credito è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000.	Con uno o più decreti ministeriali possono essere individuati ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto, oltre a quelli indicati nella norma. La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final <i>“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”</i> e successive modifiche.

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	Art. 124 del Decreto Rilancio	Tutti i soggetti	<p>Le cessioni di alcuni <u>dispositivi medici</u> (ad es. ventilatori polmonari) e <u>dispositivi di protezione individuale</u> (ad es. mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti protettivi, visiere e occhiali protettivi, termometri, disinfettanti per mani) sono assoggettati al seguente regime IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>in via transitoria</u> e limitatamente alle cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, esenzione IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisiti; - a regime, applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5%. 		
Premio ai lavoratori dipendenti	Art. 63 del Decreto Cura Italia	Lavoratori dipendenti con reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore a 40.000 Euro	Premio di 100 Euro per il mese di marzo 2020 (l'importo del premio è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo).	Il premio è automaticamente riconosciuto dal sostituto d'imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti "recuperano"	Il credito non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
				l'incentivo erogato mediante compensazione.	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Credito d'imposta per botteghe e negozi	Art. 65 del Decreto Cura Italia.	Imprenditori che si avvalgono di immobili rientranti nella categoria catastale C1 (botteghe e negozi)	60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.	<p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione</p> <p>Il credito è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini della misura di indeducibilità degli interessi passivi.</p>	Il credito d'imposta non si applica alle attività indicate come essenziali dagli allegati 1 e 2 al DPCM 11 marzo (es. farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità).
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda	Art. 28 del Decreto Rilancio	<ul style="list-style-type: none"> - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019; - strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi; - enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 	<p>È riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60% del canone mensile, in caso di rapporti di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo; o - 30% del canone mensile, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività. 	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della</p>	<p>Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del Decreto Cura Italia.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ; e (ii) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. <p>La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
		religiosi civilmente riconosciuti.	<p>Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, salvo che per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, le quali devono fare riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.</p> <p>I soggetti locatari esercenti attività economica possono accedere alla misura in oggetto a condizione che abbiano subito una <u>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi</u> nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p>	L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000.	previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final <i>“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”</i> e successive modifiche.
Ecobonus, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici	Art. 119 del Decreto Rilancio	<ul style="list-style-type: none"> - Condomini - Persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari adibite ad abitazione principale - Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali - Cooperative di abitazione a proprietà indivisa 	<p><u>Detrazione nella misura del 110%</u> delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:</p> <p>A. specifici interventi di riqualificazione energetica, tra i quali: (i) l'isolamento termico delle superfici esterne degli edifici (c.d. “cappotto termico”); (ii) la sostituzione delle caldaie con impianti centralizzati a condensazione, a</p>	<p>Ripartizione della detrazione <u>in cinque quote annuali di pari importo.</u></p> <p>Agli interventi si applicano le disposizioni in materia di opzione per la cessione o sconto dell'importo corrispondente alla detrazione (v. art. 121 del Decreto Rilancio).</p>	<p>Gli interventi sub (A) e (B) devono rispettare i <u>requisiti tecnici minimi</u> di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e devono assicurare il <u>miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio</u>, ovvero, qualora non sia possibile, il conseguimento della <u>classe energetica più alta</u>, da dimostrare mediante <u>l'attestato di prestazione energetica (A.P.E)</u>, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
			<p>pompa di calore, geotermici o di microgenerazione; (iii) analoghi interventi su edifici unifamiliari; etc. (c.d. “ecobonus”);</p> <p>B. altri interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 14 del d.l. 63/2013, come ad esempio la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, <u>a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sub (A);</u></p> <p>C. interventi di riduzione del rischio sismico previsti dai commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>septies</i> del d.l. 63/2013 (c.d. “sismabonus”);</p> <p>D. interventi specifici di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, <u>a condizione che siano effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sub (A) o (C);</u></p> <p>E. interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, <u>a condizione che siano effettuati</u></p>	<p>I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative dell’agevolazione.</p>	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
			<u>congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sub (A).</u>		
Esenzioni prima rata IMU per il settore turistico	Art. 177 del Decreto Rilancio	Possessori di alcune tipologie di immobili destinati ad uso turistico ricettivo	È prevista l'esenzione dalla prima rata IMU per l'anno 2020, relativa a: (a) stabilimenti balneari e termali; e (b) immobili D/2 (alberghi e pensioni) e altri immobili di carattere turistico ricettivo (ad es. agriturismo, bed&breakfast, residence), a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi svolte.		La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final <i>“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”</i> e successive modifiche.
Sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”	Art. 24 del Decreto Liquidità	Contribuenti beneficiari delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. “prima casa”.	Sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020: (i) il termine di 18 mesi dall'acquisto della “prima casa”, entro il quale trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione (cfr. il comma 1, lett. a) della nota II- <i>bis</i> all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986); (ii) il termine di un anno entro il quale acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, nel caso di rivendita della “prima casa”		

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
			<p>entro cinque anni dall'acquisto (cfr. il comma 4 della nota II-<i>bis</i> citata sopra);</p> <p>(iii) il termine di un anno entro il quale rivendere la "prima casa" già posseduta, in caso di acquisto agevolato di un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale (cfr. il comma 4-<i>bis</i> della nota II-<i>bis</i> citata sopra);</p> <p>(iv) il termine di anno dall'alienazione della "prima casa", entro il quale acquistare un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale, al fine di ottenere un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro e dell'IVA corrisposte in occasione del precedente acquisto (cfr. art. 7 della Legge n. 448/1998).</p>		

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Misure di sostegno finanziario alle imprese (DTA)	Art. 55 del Decreto Cura Italia.	<p>Società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati (<i>i.e.</i> crediti per i quali il termine di pagamento è scaduto da oltre 90 giorni).</p> <p>La misura <u>non</u> si applica in relazione:</p> <p>(i) alle società per le quali è stato accertato lo stato di dissesto o di insolvenza;</p> <p>(ii) alle cessioni di crediti tra società del medesimo gruppo.</p>	<p>La misura prevede che il cedente possa trasformare in credito d'imposta, con effetto dalla data di efficacia della cessione dei crediti deteriorati, le attività per imposte anticipate (“DTA”) relative a:</p> <p>(i) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile <i>ex art.</i> 84 del TUIR (senza considerare i limiti previsti per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile);</p> <p>(ii) eccedenze di <i>Aiuto alla Crescita Economica</i> (“ACE”) non ancora dedotte o fruite mediante credito d'imposta.</p> <p>Ai fini della trasformazione in credito d'imposta:</p> <p>(i) i suddetti componenti possono essere considerati per non più del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;</p> <p>(ii) il valore nominale dei crediti ceduti può essere considerato per un ammontare massimo di Euro 2 miliardi, tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, anche</p>	<p>Misura prevista <u>per le cessioni dei crediti a titolo oneroso avvenute entro il 31 dicembre 2020.</u></p>	<p>La trasformazione è facoltativa ed è condizionata all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, del DL 3 maggio 2016, n. 59, che comporta il pagamento di un canone qualora alle DTA non corrisponda un effettivo pagamento di imposte.</p> <p>La trasformazione non richiede l'iscrizione in bilancio delle DTA relative ai componenti rilevanti (<i>i.e.</i> perdite o eccedenze di ACE).</p> <p>I crediti d'imposta non producono interessi, non concorrono alla formazione della base imponibile e possono essere:</p> <p>(i) compensati senza limiti di importo;</p> <p>(ii) ceduti ai sensi degli artt. 43-<i>bis</i> o 43-<i>ter</i> del DPR 602/1973;</p> <p>(iii) chiesti a rimborso.</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
			<p>da altre società del medesimo gruppo.</p> <p>A decorrere dalla data di efficacia della cessione:</p> <p>(i) le perdite relative alle DTA trasformabili in crediti d'imposta non possono essere computate in diminuzione delle imposte sui redditi;</p> <p>(ii) le eccedenze di ACE relative alle DTA trasformabili in crediti d'imposta non sono deducibili né fruibili mediante credito d'imposta.</p>		
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile	Art. 121 del Decreto Rilancio	<p>Soggetti che negli anni 2020 e 2021 abbiano sostenuto spese che danno diritto a detrazioni fiscali, relative a specifici interventi di:</p> <p>a) recupero del patrimonio edilizio;</p> <p>b) efficienza energetica;</p> <p>c) adozione di misure antisismiche;</p> <p>d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;</p> <p>e) installazione di impianti solari fotovoltaici;</p>	<p>In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, il soggetto che ha sostenuto le spese può optare alternativamente:</p> <p>(i) per uno <u>sconto sul corrispettivo dovuto</u> al fornitore che ha effettuato gli interventi. In tal caso, il fornitore che effettua lo sconto ha diritto a un credito d'imposta, che può essere anche ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;</p>	<p>I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruito.</p> <p>Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.</p> <p>La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere</p>	<p>I fornitori e i soggetti cessionari dei crediti rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.</p> <p>In caso di assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, il recupero del credito è effettuato unicamente nei confronti del beneficiario della detrazione, <u>a meno che il fornitore o il cessionario abbiano concorso nella violazione addebitabile a quest'ultimo</u> (in tal caso, anche questi ultimi sono esposti all'azione di recupero del credito e dei relativi interessi e all'irrogazione delle</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
		<p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;</p> <p>g) in generale, tutti gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio (ecobonus, sismabonus, etc.).</p>	<p>(ii) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p>	<p>usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>Non si applicano i limiti massimi di utilizzo dei crediti d'imposta previsti:</p> <p>(i) dall'art. 34 della l. 388/2000 ai fini della compensazione (700.000 euro annui; 1 milione di euro per il 2020); e</p> <p>(ii) dall'art. 1, comma 53 della l. 244/2007 ai fini dell'utilizzo di crediti di imposta con funzione agevolativa (250.000 euro annui).</p>	<p>relative sanzioni).</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disciplina qui esaminata.</p>
<p>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza COVID-19</p>	<p>Art. 122 del Decreto Rilancio</p>	<p>Soggetti beneficiari dei seguenti crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:</p> <p>(i) credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 del Decreto Cura Italia);</p>	<p>A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile cedere il credito d'imposta a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>La cessione può essere anche parziale.</p>	<p>I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione.</p> <p>Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p> <p>La quota di credito non</p>	<p>I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disciplina qui esaminata.</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
		(ii) credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda (art. 28 del Decreto rilancio); (iii) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del Decreto Rilancio); (iv) credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del Decreto Rilancio).		utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti massimi di utilizzo dei crediti d'imposta previsti: (i) dall'art. 34 della l. 388/2000 ai fini della compensazione (700.000 euro annui; 1 milione di euro per il 2020); e (ii) dall'art. 1, comma 53 della l. 244/2007 ai fini dell'utilizzo di crediti di imposta con funzione agevolativa (250.000 euro annui).	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Differimento “plastic tax” e “sugar tax”	Art. 133 del Decreto Rilancio	Soggetti passivi della “plastic tax” e “sugar tax”	È differita al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) (c.d. “plastic tax”) e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (“sugar tax”).		
Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini del super-ammortamento	Art. 50 del Decreto Rilancio	Soggetti titolari di reddito d'impresa e esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi	Il termine del 30 giugno 2020 previsto dal DL 34/2019 per la consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento è prorogato al 31 dicembre 2020.		
Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati	Art. 137 del Decreto Rilancio	Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia	La misura – prorogando le disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 della L. 448/200 – introduce la possibilità di rivalutare il valore di: <ul style="list-style-type: none"> - partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e - terreni edificabili e con destinazione agricola, <u>posseduti alla data del 1° luglio 2020</u> , tramite pagamento di un' imposta sostitutiva dell'11% (da applicare sul valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia).	La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020 (sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%)	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
				annuo).	

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole	Art. 27 del Decreto Liquidità	Soggetti esercenti attività d'impresa	<p>La cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole è assoggettata al seguente regime di favore:</p> <p>a) ai fini IVA, non opera la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 441/1997;</p> <p>b) ai fini reddituali, i farmaci ceduti non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.</p>		Il regime di favore si applica in relazione alle cessioni di farmaci individuati dal decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico ed effettuate nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 3 dello stesso decreto.
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura	Art. 66 del Decreto Cura Italia.	Soggetti titolari di reddito d'impresa, persone fisiche ed enti non commerciali.	<p>Per le erogazioni liberali in denaro e natura effettuate nell'anno 2020 è riconosciuta:</p> <p>a) alle persone fisiche e agli enti non commerciali, una detrazione IRPEF pari al 30 per cento del valore erogato, per un importo non superiore a 30.000 euro;</p> <p>b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa, la deducibilità ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.</p> <p>Per i soggetti di cui alla lett. b):</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni ceduti gratuitamente non danno luogo né a ricavi né a plusvalenze; - la cessione gratuita di beni non è 	Le erogazioni sono deducibili ai fini IRAP nell'esercizio in cui sono effettuate.	Le erogazioni cui si applica l'agevolazione sono quelle (in denaro o in natura) in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Misura	Fonte	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
			soggetta all'imposta sulle donazioni.		

Appendice – principali provvedimenti normativi e definizioni

(A) Provvedimenti nazionali e territoriali in costanza di epidemia da COVID-19

Decreto Cura Italia	Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), recante “ <i>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i> ”, disponibile al presente link .
Decreto Liquidità	Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), recante “ <i>Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali</i> ”, disponibile al presente link .
Decreto Rilancio	Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), recante “ <i>Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i> ”.

(B) Altre definizioni

TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
-------------	---

Per maggiori informazioni:
Covid19@belex.com



*This document is provided as a service to clients and other friends for informational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice.*